



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 12 giugno 2014
Rif RM 03.06.2014 // 561

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE

LE EMISSIONI LUMINOSE

Premesso:

- tra le misure proposte dalla Commissione ambiente nel rapporto che si inserisce nell'iter intrapreso a seguito della mozione "Città dell'energia" vi è quello di adottare un'ordinanza municipale sull'illuminazione notturna;
- il Municipio ha il compito di sensibilizzare la popolazione sul tema dell'inquinamento luminoso;
- la promozione di un'illuminazione efficace ed efficiente (illuminare solo ciò che si intende o è necessario illuminare minimizzando il consumo energetico e gli impatti negativi sull'ambiente) è l'obiettivo delle "Raccomandazioni per la prevenzione delle emissioni luminose" (UFAM, 2005);
- la mancanza di pianificazione e controllo dell'illuminazione pubblica e privata esterna può determinare uno spreco di energia e una ridotta efficienza del servizio;
- un'errata progettazione e/o installazione di impianti di illuminazione può causare effetti di abbagliamento ottico per gli automobilisti con pregiudizio della sicurezza, disturbi psicofisici per quei cittadini i quali all'interno delle abitazioni subiscono degli effetti dell'illuminazione esterna, inquinamento luminoso con danno alla percezione del cielo notturno e possibile alterazione dei cicli naturali (effetti ambientali negativi);
- per risolvere le problematiche di cui sopra occorre una razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterni sia pubblici sia privati finalizzata al:
 - a) contenimento del consumo energetico;
 - b) miglioramento dell'illuminazione secondo i principi di reale fruizione ed effettiva necessità;
 - c) limitazione degli effetti ambientali negativi.

Richiamati:

- la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), articoli 1, 3, 18 e 20 cpv. 1;
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), articoli 1, 7 cpv. 1, 4, 11, 12 e 14;
- la Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LPC), articoli 1 cpv. 1 e 7 cpv. 4;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), articoli 1 e 3;
- la Legge edilizia cantonale (LE) e relativo Regolamento di applicazione (RLE);

- le linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso (Cantone Ticino, SPAAS, 2007);
- la pubblicazione "Illuminazione stradale – consigli per le autorità comunali e i gestori dell'illuminazione (SAFE, 2008);
- gli articoli 107 e 192 Legge organica comunale (LOC) e 23 del relativo Regolamento di applicazione (RaLOC);

ordina:

Art. 1 Scopo

¹La presente ordinanza disciplina gli impianti di illuminazione esterna esistenti e futuri, pubblici e privati con particolare riferimento alla riduzione dei consumi elettrici e degli effetti ambientali negativi.

²Sono soggetti alla presente ordinanza i proprietari privati e pubblici, gestori o responsabili di edifici o impianti per i quali è necessario o si richiede un impianto di illuminazione esterna.

Art. 2 Definizione

¹Impianto di illuminazione esterna: qualunque impianto atto all'illuminazione notturna di aree, monumenti, edifici o oggetti posti all'esterno degli edifici.

²Impianto esistente: impianto che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza municipale ha già ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni alla sua realizzazione, oppure è in fase di realizzazione oppure è già stato realizzato.

³Impianto nuovo: impianto che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza non ha ancora ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni alla sua realizzazione oppure l'iter di autorizzazione è in corso.

⁴Impianto non inquinante: impianto di illuminazione che non emetta luce sopra un piano orizzontale passante per il centro della lampada (impianto che garantisce un'intensità luminosa pari a 0 candele, per 1'000 lumen emessi a 90° e oltre).

⁵Impianto a ridotto consumo energetico: impianto di illuminazione dotato di lampade con la più alta efficienza energetica (classe energetica A) in relazione allo stato della tecnologia.

Art. 3 Impianti nuovi

¹Sul territorio comunale è vietata la posa e l'installazione di skybeamer o fasci di luci fissi o roteanti di qualsiasi tipo. Questi impianti rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica e per il traffico aereo, essi generano un inquinamento luminoso e sono nocivi per l'ambiente e per il paesaggio.

²Tutti gli impianti di illuminazione esterna devono essere progettati ed eseguiti in modo che siano non inquinanti e di regola a ridotto consumo energetico. Insegne pubblicitarie e impianti particolari devono essere notificati al Municipio. Le misure specifiche previste a tutela delle immissioni luminose vanno definite nell'ambito della procedura di autorizzazione.

³L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Le illuminazioni esterne di qualsiasi genere e le insegne pubblicitarie devono essere spente dalle ore 24.00 alle ore 06.00. Fanno eccezione le luci necessarie allo svolgimento di attività produttive, commerciali, di servizio o turistiche che si svolgono in questa fascia oraria. Sono ammesse luci nel caso di comprovate esigenze di sicurezza, così come possono essere autorizzati sistemi comandati da sensori di presenza o movimento. Il Municipio può concedere delle deroghe per situazioni particolari.

⁴Le installazioni luminose di grandi edifici o impianti di illuminazione esterne particolari devono essere notificate al Municipio. Le misure specifiche a tutela delle immissioni luminose vanno chiarite nell'ambito della procedura di autorizzazione.

⁵Nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibili e per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale o alla diminuzione di potenza impiegata dalle 24.00 alle ore 06.00.

⁶Possono essere concesse deroghe per ragioni di sicurezza a sorgenti di luce collocate in zone esterne coperte e quindi non inquinanti come: portici, sottopassaggi o gallerie.

⁷E' data facoltà al Comune di concedere deroga, tramite risoluzione municipale, agli orari di spegnimento, o riduzione del flusso luminoso, in occasione di festività legalmente riconosciute, di feste indette o comunque autorizzate dal Municipio.

Art. 4 Impianti esistenti

¹Per tutti gli impianti di illuminazione esterna esistenti si richiede al momento delle attività di manutenzione un progressivo adeguamento mediante sostituzione o modifica anche di singole parti (sorgenti luminose, sistemi di movimento, eccetera) affinché possano avvicinarsi allo scopo della presente ordinanza municipale.

²Le illuminazioni esterne di qualsiasi genere e le insegne pubblicitarie devono essere spente dalle ore 24.00 alle ore 06.00. Fanno eccezione le luci necessarie allo svolgimento di attività produttive, commerciali, di servizio o turistiche che si svolgono in questa fascia oraria. Sono ammesse luci nel caso di comprovate esigenze di sicurezza, così come possono essere autorizzati sistemi comandati da sensori di presenza o movimento. Il Municipio può concedere delle deroghe per situazioni particolari.

Art. 5 Norma transitoria

¹Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi per quanto riguarda l'articolo 4 cpv. 2 entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 6 Termini di ricorso

¹Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 agosto 2014.

Per il Municipio:

il Sindaco



avv. Jean-François Dominé



Il Segretario

Igor Rossetti

Approvata con risoluzione municipale no. 561 del 3 giugno 2014

Esposta all'albo comunale dal 13 giugno 2014 al 30 giugno 2014.